

## La definizione legale di Ente del Terzo Settore

Il complesso “groviglio di leggi” che ha interessato gli ultimi anni del secolo scorso in materia di Terzo Settore ha comportato la nascita di una disciplina disomogenea. Di conseguenza, in risposta all’esigenza di linearità, il D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, emanato sulla base della Legge delega n. 106/2016, ha istituito il nuovo Codice del Terzo Settore (CTS). Le parole chiave di tale Codice sono “semplificazione” ed “innovazione”: l’intento del legislatore è stato quello di offrire una disciplina giuridica organica, e soprattutto esaustiva, della materia, delineando marcatamente i confini del non profit. Concettualmente, il Codice può esser suddiviso in due aree tematiche: una prima area nella quale rientrano gli enti del Terzo Settore ed i loro profili privatistici; una seconda area, che disciplina gli aspetti agevolativi di carattere pubblicistico e fiscale applicabili agli enti individuati.

Il Titolo I è intitolato “Disposizioni generali” e si propone come anello di congiunzione con la disciplina vigente precedente al Codice, ed in particolare con i principi costituzionali tra cui soprattutto la sussidiarietà, chiarendo lo scopo del CTS stesso, in quanto finalizzato a sostenere, promuovere, incentivare l’iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune.

L’articolo 1, infatti, presenta l’elenco dei parametri costituzionali che reggono la materia:

- L’articolo 2 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo individuo che nelle formazioni sociali, e pone l’accento sull’adempimento degli obblighi di solidarietà politica, economica e sociale;
- L’articolo 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, sia formale (comma 1) sia sostanziale (comma 2);
- L’articolo 4 Cost. promuove il diritto al lavoro ed impone il dovere per ciascun cittadino di partecipare al progresso materiale o spirituale della società;
- L’articolo 9 Cost. si pone alla base della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica;
- L’articolo 18 Cost. sancisce il diritto dei singoli di associarsi liberamente. Esso si riflette nell’art. 38 che statuisce che “l’assistenza privata è libera”;
- L’articolo 118 Cost. espone il principio di sussidiarietà orizzontale.

Significativo appare anche, tra i vari riferimenti che l'art. 1 contiene, quello alla importanza del Terzo Settore per il suo potenziale di crescita e di occupazione, il che rende evidente da subito, e vi torneremo, come il legislatore abbia in mente delle attività che hanno anche un rilievo economico-imprenditoriale, e sono dunque capaci di creare lavoro e produzione.

L'articolo 2 del CTS si muove sulla medesima linea, dando particolare importanza alla necessità di un equilibrio tra l'autonomia privata e l'intervento agevolativo statale.

L'articolo 3, invece, si occupa delle norme applicabili agli enti del Terzo Settore: secondo i principi generali il CTS è applicabile ove non derogato da leggi speciali (non tutte infatti sono state in esso assorbite), mentre laddove neanche esso disponga si risale all'ancor più generale Codice Civile, e quindi a quel libro primo sugli enti di cui parlavamo, e che non dobbiamo commettere l'errore di considerare del tutto superato.

Il Titolo II si occupa nello specifico degli enti del Terzo Settore e dei requisiti richiesti perché possano essere considerati tali.

Ai fini legali (che non necessariamente coincidono con quelli di uno studio sociologico o economico), un ente rientra nel Terzo Settore se iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: il registro si articola in sette sezioni, sei delle quali hanno ad oggetto specifiche forme costitutive, mentre l'ultima – art. 46 lett. g) “*altri enti*” – risulta formulata in modo aperto. È dunque soprattutto ai fini della comprensione dell'ultima sezione che è necessario tener di conto le indicazioni fornite dall'articolo 4 del Codice.

L'articolo 4 definisce (*definitio da fines* – delineare i confini, appunto) quali sono gli enti del Terzo Settore per stabilire se possano godere dei vantaggi fiscali e pubblicistici previsti. Suddetto articolo si articola in 3 commi:

- Comma 1: individuazione positiva di tali enti.

Per rientrare nel Terzo Settore gli enti devono cumulare le seguenti caratteristiche:

- a) enti rientranti del Libro I del Codice Civile (nel quale sono individuati in negativo quali tutti gli enti che non sono società);
- b) enti senza scopo di lucro soggettivo;
- c) enti che abbiano uno scopo solidaristico perseguito mediante attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, che presenta un vasto elenco di attività qualificate dalla legge in tal senso;
- d) enti che abbiano proceduto all'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, la cui organizzazione è disciplinata dall'articolo 46

CTS, avendo così avuto la possibilità di acquisire la denominazione di enti del Terzo Settore (*alias* l'acronimo ETS).

- Comma 2: esclusione esplicita di taluni enti.

Non fanno Parte del Terzo Settore:

- a) Le Pubbliche Amministrazioni;
- b) Gli enti del Libro I c.c. che, pur non avendo scopo di lucro, non hanno scopo solidaristico, come nei casi espressamente considerati dei sindacati e delle formazioni e associazioni politiche;
- c) Gli enti soggetti alla direzione, al controllo, al coordinamento da parte di enti pubblici, sindacati, formazioni e associazioni politiche;
- d) Le fondazioni bancarie, le quali, sebbene svolgano attività rientranti nell'articolo 5 del CTS, ne sono escluse poiché sotto il controllo pubblico;
- e) Altri enti, che possono essere esclusi in via interpretativa sulla base di quanto espresso dagli artt. 4 e 5 (n esempio potrebbero essere le fondazioni di famiglia di cui all'art. 28 c.c., le quali non hanno scopo di lucro, ma neanche uno scopo solidaristico).

È da considerare che l'esclusione dal Codice del Terzo Settore non è una penalità, in quanto dipende anzi dalla volontà di riconoscere una maggiore autonomia all'ente. Vi sono, in aggiunta, anche enti che preferiscono autoescludersi. In quest'ottica, la possibilità di un ente di rifiutare i vantaggi previsti dal Codice in esame è ciò che salva il rispetto dell'art. 38 Cost.: l'iscrizione al Registro e la denominazione come ETS sono infatti oneri, necessari per conseguire le agevolazioni, ma non obblighi.

- Comma 3: enti che si inseriscono in una disciplina intermedia tra l'inclusione e l'esclusione. L'ultimo comma dell'articolo 4 si riferisce agli enti religiosi, che abbiano quindi finalità religiose o di culto, civilmente riconosciuti tramite Concordato e Intese. Questi enti svolgono spesso attività di interesse solidale e destinano una parte del loro patrimonio ad esse. Sono, pertanto, assoggettati alla disciplina del Codice solo per la parte inerente a tali attività, e solo nei limiti della compatibilità con la loro particolare natura. La previsione di un assoggettamento parziale alle norme del CTS con riguardo agli enti religiosi è finalizzato al rispetto dell'art. 20 Cost., che vieta limitazioni di tipo legislativo per enti ecclesiastici e/o enti religiosi o di culto in quanto tali.